



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 16/10/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2012, n. 1743

Cont. 509/11/AL - Tribunale di Foggia - C.D.D. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio, ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura e accettazione rinuncia con compensazione delle spese.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso depositato il 21.1.2011 e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza il 15.3.2011, il sig. Costanzo Del Duca a chiesto al Tribunale di Foggia, sez. Lavoro, di "A) accertare e dichiarare sussistente in capo all'ENAC PUGLIA, Ente di Formazione Canossiano "C. Figliolia", l'obbligazione contrattuale di attuare la procedura di ricollocazione prevista dal CCNL sulla Formazione Professionale in favore del ricorrente, sig. Del Duca Costanzo; B) Per l'effetto accertare e dichiarare l'inadempimento dell'ENAC PUGLIA a tale obbligazione e condannare l'ENAC PUGLIA, Ente di Formazione Canossiano "C. Figliolia" di Foggia, a corrispondere, a titolo di risarcimento danni per l'inadempimento, al sig. Del Duca Costanzo, la retribuzione allo stesso spettante a far tempo dal mese di gennaio 2006, epoca del licenziamento e data di maturazione del diritto alla ricollocazione lavorativa in favore del ricorrente, presso l'Ente ENAC PUGLIA, oltre interessi legali e svalutazione monetaria sino a tutt'oggi o a quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche in applicazione equitativa della legge eventualmente a computarsi in relazione alla durata dei corsi di formazione regionale attivati presso l'ENAC PUGLIA, sino a tutt'oggi; C) Dichiarare obbligato l'Ente ENAC PUGLIA di Foggia, quale ente assegnatario dei corsi di formazione, a ricollocare presso di sé il ricorrente sig. Del Duca; D) condannare l'Ente medesimo al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CNA";
- con nota prot. AOO_137/27/09/2011/0026408, il Servizio Formazione Professionale ha evidenziato la necessità di costituirsi in giudizio;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 28.11.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;
- il difensore nominato, quindi, si è costituito in giudizio con memoria di costituzione del 28.11.2011, chiedendo il rigetto delle avverse domande;
- con nota prot. AOO_137/23/07/2012/0020284, il Servizio Formazione Professionale ha comunicato al difensore costituito che, in virtù dell'avvenuta sottoscrizione del verbale di conciliazione fra il ricorrente e l'ENAC Puglia e in considerazione dell'avversa richiesta, nulla osta ad abbandonare il giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. con compensazione delle spese legali;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia e contestualmente, preso atto dell'avvenuta sottoscrizione del verbale di conciliazione fra il ricorrente e l'ENAC Puglia, deliberi di lasciar estinguere il giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. con compensazione delle spese di causa.

Settore di Spesa: Assessorato allo Sviluppo Economico - Servizio Formazione Professionale;
Valore della causa: indeterminato di rilevante interesse.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Foggia, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di autorizzare l'avv. Marina Altamura, difensore della Regione, a lasciare estinguere il giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. con compensazione delle spese di causa;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola